

CAMERA DEI DEPUTATI N. 598

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI, MORO, SANGALLI, SARETTA, ZAMPIERI,
SACCONI, COLZI**

Presentata il 5 ottobre 1983

Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La direttiva del Consiglio della CEE del 13 dicembre 1976 (77/92 CEE) che, giova ricordare, avrebbe dovuto essere recepita nella legislazione italiana entro il giugno 1978, ha dettato norme intese a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per l'attività di agente e di mediatore di assicurazioni.

Per quanto riguarda gli agenti di assicurazioni è stata emanata, dopo un lungo travaglio legislativo attraverso varie legislature, la legge 7 febbraio 1979, n. 48 « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione », la quale non contiene alcuna disciplina per il mediatore di assicurazioni e, pertanto, rinvia implicitamente la disciplina stessa ad un apposito successivo provvedimento legislativo.

È altresì da ricordare che secondo un ordine del giorno approvato il 2 ago-

sto 1978 dalla Commissione Industria del Senato entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore della ricordata legge sugli agenti di assicurazione avrebbe dovuto essere « emanata apposita e separata disciplina per la regolamentazione dell'attività professionale dei mediatori di assicurazioni, denominati anche *brokers* o *courtiers*, intendendosi per tali coloro che in via professionale mettono in relazione i loro clienti e le società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nelle scelte fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione ».

La necessità di disciplinare la materia dei mediatori di assicurazioni e riassicurazioni, indicando i criteri direttivi per l'esercizio di tale attività ed impedendo nel contempo che sul mercato nazionale possano operare persone che, considerata

la delicatezza e la particolare competenza richiesta, siano sfornite dell'idonea preparazione e dell'indispensabile professionalità, fu più volte auspicata anche nel corso delle audizioni svolte presso il Comitato bicamerale d'indagine sulle assicurazioni nella VII e VIII legislatura.

Nel corso dell'VIII legislatura fu presentato al Senato un disegno di legge d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri recante « Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazioni ».

Tale disegno di legge usufruì degli apporti dottrinali dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di autorevoli giuristi, di qualificati docenti universitari, degli atti dei dibattiti scientifici, della collaborazione di esperti del settore e delle istanze di tutti i settori politici.

Il testo, così come redatto dalla X Commissione del Senato, trovò un consenso largamente generalizzato delle categorie interessate (Associazione italiana dei *brokers* e Sindacato nazionale agenti) e di tutte le forze politiche tanto che il disegno di legge fu poi approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1982.

Lo scioglimento anticipato del Parlamento impedì che anche la Camera dei deputati potesse pronunciarsi e concludere così l'iter legislativo.

La figura dei mediatori di assicurazioni o di riassicurazioni assume nei Paesi CEE un ruolo prevalente: basta qui ricordare i circa 9.000 *brokers* inglesi.

In Italia, invece, pur avendo avuto un tempo funzioni assai rilevanti, anche per la certificazione del contratto di assicurazione, a causa di situazioni economiche ed organizzative diverse (la raccolta degli affari dominata dalla figura dell'agente di assicurazioni, i contratti di durata decennale), fino agli anni 60 era una figura quasi sconosciuta.

Negli ultimi anni, però, il fenomeno del brokeraggio assicurativo è cresciuto ed attualmente per il canale *broker* passa circa il 10 per cento della massa globale dei premi, qualcosa cioè vicino ai 1.000 miliardi di premi annui.

La figura del *broker* è ben classificata da autorevole ed affermata dottrina (ricordiamo per tutti i contributi determinanti di Donati, Fanelli, Castellano e Partesotti).

Del *broker* o mediatore di assicurazione ha avuto modo di occuparsi negli anni recenti anche la Corte Suprema di Cassazione con tre magistrali sentenze (sezione lavoro 20 novembre 1979 n. 5860; sezione I 29 maggio 1980 n. 3531; sezione lavoro 21 ottobre 1980 n. 5676).

Secondo la dottrina il *broker* va classificato tra i mediatori di assicurazione. E, si precisa, quel particolare mediatore che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione senza essere legato all'una o all'altra parte da rapporti di collaborazione di dipendenza e di rappresentanza.

Si aggiunge ancora che il mediatore di assicurazioni si distingue dall'agente perché indipendente, mentre l'agente è vincolato con l'assicuratore in modo stabile con un rapporto di collaborazione sia pure autonomo (rapporto di agenzia) e che la rappresentanza stabile contraddirebbe la mediazione riconducendo il rapporto nell'ambito del mandato.

La Cassazione da parte sua, premesso che « la figura del *broker* non è così lontana da quella del mediatore disciplinata dagli articoli 1754-1765 del codice civile, da far precludere la possibilità di utilizzare per la sua disciplina giuridica le stesse norme dettate per il contratto tipico », perviene ad una definizione del *broker* sulla quale non si può non convenire.

È *broker*, o mediatore di assicurazioni, che dir si voglia, « quel soggetto esperto della tecnica assicurativa che senza esser legato né all'una né all'altra parte da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, di iniziativa propria o di uno dei soggetti che si propongono la conclusione del contratto di assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvede (nell'esercizio di una attività che normalmente svolge in modo professionale) al « collocamento dei rischi », stabilendo un contatto tra un « assicurando ed un

assicuratore disposto a concludere il contratto alle condizioni indicate dall'assicurando predetto maturando, quindi, il diritto alla provvigione nei confronti del solo assicuratore ».

Il *broker*, in pratica (la sua figura è ancora sconosciuta al legislatore italiano), può essere dunque assimilato ad un mediatore che si colloca in una posizione equidistante nel rapporto tra impresa assicurativa e clientela.

Egli assiste il cliente nella stipula dei relativi contratti di assicurazione.

Il ruolo fiduciario svolto dal *broker* implica la presenza di una forte moralità e professionalità nel soggetto, quest'ultima particolarmente da valorizzare in quanto alle spalle del *broker*, contrariamente a quanto si verifica per le imprese di assicurazione, non si ha una complessa struttura organizzativa.

Le esigenze di professionalità e moralizzazione che hanno ispirato la legislazione sugli agenti consigliano la sollecita approvazione della legge sui *broker* dal momento che i ritardi nel regolamentare, per legge, tale materia e la figura professionale del *broker* stanno facendo proliferare nel Paese situazioni di fatto confuse e disparate, mediante la crescita tumultuosa di operatori non qualificati, tali da recare danno e turbamento nella stessa utenza.

Alle conseguenti disfunzioni s'intende far fronte con la presente proposta di legge istituendo un albo al quale gli operatori nella materia possono essere iscritti solo sulla base di specifici requisiti di carattere professionale e patrimoniale.

Nello stesso tempo una polizza assicurativa e l'istituzione di un fondo di garanzia alimentato dai contributi degli aderenti dovrebbe contribuire a fornire alla comunità degli assicurandi e degli assicuratori ulteriori elementi di tranquillità.

La proposta di legge, di cui ci si augura la sollecita approvazione, affronta all'articolo 1 il problema della definizione giuridica del mediatore di assicurazione e riassicurazione denominato anche *broker*.

La norma riproduce quasi integralmente il testo della direttiva comunitaria.

L'articolo 2 obbliga chi voglia esercitare l'attività di mediatore di assicurazione e di riassicurazione ad iscriversi nell'apposito albo e statuisce che non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei *brokers* e a quello degli agenti.

Giova al riguardo ricordare che secondo l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 48 l'attività di agente di assicurazione non può essere svolta da mediatori di assicurazioni.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede altresì che non è consentito l'esercizio diretto ed indiretto dell'attività di *broker* ad agenti e produttori di assicurazioni ed alle imprese di assicurazioni.

A norma dell'articolo 3 l'albo è suddiviso in due sezioni: alla I sono iscritte le persone fisiche, alla II le società.

Viene, altresì, statuito che da parte della stessa persona fisica non può essere svolta contemporaneamente l'attività di mediatore di assicurazioni e di riassicurazioni.

Le condizioni d'iscrizione all'albo sono disciplinate dagli articoli 4 e 5 rispettivamente per le persone fisiche e le società con sede legale in Italia.

Con gli articoli 6 e 7 si regolano le condizioni per l'iscrizione per le persone fisiche e le società che svolgono l'attività di *brokers* in uno degli Stati membri della CEE: con il che viene data concreta attuazione alla direttiva comunitaria richiamata all'inizio.

Di particolare rilevanza ed in vista della professionalità e della moralità dei mediatori di assicurazione e dell'autocontrollo da parte del settore sono una serie di statuizioni che qui brevemente si ricordano.

È prevista una prova di idoneità consistente in un esame scritto e un colloquio sui temi attinenti gli aspetti giuridici, fiscali e tecnici relativi alla attività di *broker* di assicurazioni o di riassicurazioni, l'istituzione di un fondo di garanzia cui devono obbligatoriamente aderire gli iscritti all'albo; l'obbligo di sti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza o errori professionali del *broker*, comprensiva della garanzia di infedeltà dei dipendenti; l'obbligo per l'amministratore delegato e il direttore generale della società di essere iscritti, come persone fisiche, alla prima sezione dell'albo ed avere esercitato per almeno cinque anni l'attività; l'obbligo per le società di essere legalmente rappresentate e gestite sia nella sede principale e in quelle secondarie da persone iscritte alla I sezione dell'albo; l'obbligo per le società che esercitano, contemporaneamente, la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse ciascuna delle quali provvista dei requisiti di necessaria professionalità e moralità; l'obbligo per le società che esercitano la mediazione assicurativa e riassicurativa di disporre di un capitale non inferiore a lire 200 milioni.

L'articolo 8 reca il titolo di condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore ed è quello sul quale, discutendosi il disegno di legge nella passata legislatura, sono insorti i maggiori contrasti da parte dei cosiddetti *captive brokers*, vale a dire da parte di quelle società che operano con le coperture assicurative dei gruppi da cui sono controllate.¹

La norma in questione prevede che la mediazione assicurativa e riassicurativa può essere esercitata a condizione che i mediatori dimostrino, dopo due anni dall'iscrizione, di avere effettuato le mediazioni assicurative in misura diversificata; che in particolare i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non superino il 30 per cento dell'importo complessivo dei premi acquisiti in ciascun biennio; che il portafoglio mediato non derivi da meno di 10 fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo; che i premi derivanti da fonti di affari appartenenti allo stesso gruppo finanziario non eccedano il 50 per cento dell'importo complessivo dei premi.

La norma in questione favorisce l'effettiva indipendenza e imparzialità di tutti i *brokers* nei confronti della singola im-

presa e dei gruppi assicurativi; garantisce una effettiva diversificazione nel collocamento dei rischi; favorisce la professionalità e l'operosità del mediatore spingendolo a non legarsi ad un unico grosso cliente sia esso impresa assicurativa o assicurando.

La proposta, peraltro, non impedisce ai cosiddetti *captive brokers* attualmente esistenti di operare, come meglio si dirà illustrando l'articolo 15.

Gli articoli da 9 a 13 concernono le sanzioni per l'esercizio dell'attività di mediazione in violazione alla legge; il provvedimento disciplinare e la regolamentazione della Commissione per l'albo e della domanda d'iscrizione.

L'articolo 14 concerne la copertura finanziaria alla legge assicurata dai versamenti delle tasse d'iscrizione (100.000 lire annuali per gli iscritti alla I sezione; 500.000 lire annuali per gli iscritti alla II sezione, vale a dire per le società).

L'articolo 15 reca il titolo di disposizioni finali e transitorie e, rispetto al testo già approvato dal Senato nella VIII legislatura, contiene una espressa normativa per i cosiddetti *captive brokers*.

Si statuisce, infatti, che coloro che al 31 dicembre 1982 operavano per le coperture assicurative relative a gruppi o a società da cui erano controllati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, siano esentati dalle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8.

L'esenzione viene concessa a seguito di espressa domanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide dopo aver sentito il parere della Commissione per l'albo di cui all'articolo 12.

L'articolo 16 modifica gli articoli 3 e 4, lettera c), e 5, n. 1, della legge sull'albo agenti onde rapportare tale normativa a quella sui mediatori.

Onorevoli colleghi! L'esigenza di un provvedimento legislativo nella *subiecta materia* è largamente avvertita.

È pertanto auspicabile che rapidamente possa giungersi alla approvazione della relativa legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche *broker*, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

ART. 2.

(Attività del mediatore).

L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo.

Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

ART. 3.

(Albo dei mediatori).

È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo — l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;

b) alla seconda sono iscritte le società.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.

L'albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

L'elenco degli iscritti all'albo nonché tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attività di mediazione.

ART. 4.

(Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche).

Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei paesi di

origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla sua attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo è amministrato da un comitato composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo

0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;

g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto sentita la commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;

h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto, ed in un colloquio nelle seguenti materie:

disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;

disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

principi di tecnica assicurativa;

per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:

nozioni di tecnica riassicurativa;

nozioni di diritto internazionale e comparato.

Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La commissione d'esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Sono esonerati dalla prova di idoneità:

a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione delle società).

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le società debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;

e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f);

f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g).

Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.

È fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di proporre alle due attività persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

ART. 6.

(Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea).

Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno qualsiasi dei paesi della Comunità economica europea, come dipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività.

Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:

a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

b) ad un anno se si è ricevuta per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 4.

ART. 7.

(Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea).

Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della CEE e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.

La documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio CEE del 13 dicembre 1976.

ART. 8.

*(Condizioni comuni
per l'esercizio dell'attività di mediatore).*

I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.

Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni.

I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:

a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori al 30 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;

b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;

c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Qualora una delle condizioni di cui

alle precedenti lettere a), b) e c) non venga rispettata, la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

ART. 9.

(Sanzioni e radiazione dall'albo).

Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto della provincia in cui è stata commessa l'infrazione o, nel caso in cui questa sia stata commessa nel territorio di più province, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Qualora le violazioni poste in essere

da persone iscritte all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso.

ART. 10.

(Procedimento disciplinare).

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'articolo 12.

Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la compari-

zione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 11.

(Altri casi di cancellazione).

Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

- 1) rinunzia all'iscrizione;
- 2) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;
- 3) perdita di uno dei requisiti degli articoli 4 e 5;
- 4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d);

5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;

6) dichiarazione di fallimento.

Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed f).

La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 può esservi reiscritta purché siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.

Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

ART. 12.

(Commissione per l'albo).

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

La commissione esercita i poteri di cui al precedente articolo 10 ed è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La commissione è composta:

1) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente;

3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

I membri di cui ai numeri 4 e 5 sono designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e sono nominati per un triennio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede alla nomina, d'ufficio.

La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attività di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori.

ART. 13.

*(Domanda di iscrizione
e tassa di concessione governativa).*

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 4, primo comma, lettera h), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda sezione di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le entrate previste dal precedente articolo 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Disposizioni finali e transitorie).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonché l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti all'albo.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per l'iscrizione all'albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e certificando, a mezzo dell'associazione di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano l'attività di mediazione.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti

nella prima sezione dell'albo, anche indipendentemente dal requisito di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *h*), le persone fisiche che, da almeno un triennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio del registro delle Imprese.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritte nella seconda sezione dell'albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), le società che, da almeno un quinquennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione e che siano iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I mediatori di assicurazione o di riassicurazione che alla data del 31 dicembre 1982 operavano per le coperture assicurative relative ai gruppi finanziari o alle società da cui erano controllati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si intendono esentati dagli adempimenti di cui ai punti *b*) e *c*) dell'articolo 8.

L'esenzione potrà essere ottenuta a seguito di specifica domanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accompagnata da idonea certificazione della sussistenza del rapporto di cui sopra. Il Ministro decide dopo aver sentito la commissione per l'albo di cui all'articolo 12.

ART. 16.

(Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione).

Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche *brokers*, ed agli enti pubblici e loro dipendenti »;

2) alla lettera c) dell'articolo 4, dopo le parole: « contro il patrimonio », sono aggiunte le seguenti: « per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni »;

3) al numero 1 dell'articolo 5, dopo le parole: « pubblica o privata », sono aggiunte le seguenti: « o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione ».